

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 luglio 2015, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia).

Modifiche approvate da:

Decreto DCSIPF 29/4/2016, n. 593 (B.U.R. 11/5/2016, n. 19).

DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

Decreto DCSIPF 20/12/2016, n. 1753 (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

Decreto DCSISPF 15/12/2017, n. 1951 (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

Decreto DCSCPF 13/3/2019, n. 2143 (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Requisiti per l'ottenimento del beneficio
Art. 4	Accesso al beneficio
Art. 5	Rilevazione e trasmissione dati
Art. 6	Intensità del beneficio
Art. 7	Riparto ed erogazione dei fondi
Art. 8	Ammissione al beneficio
Art. 9	Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse
Art. 10	Comunicazione e validazione del beneficio
Art. 11	Erogazione del beneficio
Art. 12	Variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio
Art. 13	Recupero di benefici non spettanti
Art. 14	Disciplinare di impegni
Art. 15	Limiti all'incremento delle rette
Art. 16	Rendicontazione
Art. 17	Modifiche alla modulistica
Art. 18	Abrogazione
Art. 19	Disposizioni transitorie
Art. 20	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), disciplina:

- a) i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie, di seguito denominato Fondo;
- b) gli elementi per l'individuazione delle modalità di erogazione dei benefici a favore delle famiglie.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1 della legge regionale 20/2005¹, il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati²:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- b-bis) essere accreditati ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005;³
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- d bis) quadrimestre: suddivisione dell'anno educativo di durata pari a quattro mesi;⁴
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

3. I servizi elencati al comma 2 devono:

- a) essere avviati con le modalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 20/2005;
- b) essere gestiti dai soggetti di cui all'articolo 6 iscritti nel registro previsto dall'articolo 13, comma 5, della medesima legge regionale 20/2005, che abbiano sottoscritto il disciplinare di impegni dell'articolo 14 del presente regolamento.

4. Non rientrano nei servizi del comma 2 le sezioni sperimentali aggregate previste dall'articolo 1, comma 630, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), denominate "Sezioni primavera o ponte".

5. Il beneficio di cui al presente regolamento è concesso dai Servizi sociali dei Comuni mediante l'erogazione diretta ai gestori dei servizi degli importi relativi all'abbattimento del costo delle rette a carico delle famiglie.

Art. 2
(Definizioni)

¹ Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

² Parole aggiunte da art. 1, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

³ Lettera aggiunta da art. 1, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

⁴ Lettera aggiunta da art. 1, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) nucleo familiare: il nucleo familiare come definito dall'articolo 3 e con eventuale applicazione delle deroghe previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
 - b) gestori dei servizi: soggetti di cui all'articolo 6 della legge regionale 20/2005 gestori di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, avviati ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 20/2005 e accreditati⁵;
 - c) SSC: ente gestore del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
 - d) anno educativo: periodo di tempo compreso tra il 1 settembre di ogni anno solare e il 31 agosto dell'anno solare successivo;
 - e) retta mensile: costo complessivo mensile per la frequenza dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2;
 - f) beneficio: abbattimento della retta mensile;
 - g) frequenza: fruizione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, secondo le modalità pattuite all'atto dell'iscrizione;
 - h) frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore;
 - i) frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e servizi educativi domiciliari: frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno come definito alla lettera h), per almeno 30 ore al mese;
 - j) frequenza di centri per bambini e genitori e spazi gioco: frequenza per non più di 5 ore giornaliere, per almeno 30 ore al mese.

Art. 3

(Requisiti per l'ottenimento del beneficio)

1. Il beneficio è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di tutti i seguenti requisiti:
- a) almeno un genitore risiede o presta attività lavorativa da almeno un anno in Regione;
 - b) rientrare in almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1) nucleo familiare con un unico figlio minore e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pari o inferiore a euro 30.000;
 - 2) nucleo familiare con due o più figli minori e ISEE, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 pari o inferiore a euro 50.000.⁶

1 bis. Il beneficio è altresì riconosciuto, anche in assenza di presentazione di dichiarazione ISEE e a prescindere dai requisiti di cui al comma 1, lettera b), alle madri di figli

⁵ Parole aggiunte da art. 2, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

⁶ Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

minori inserite in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza debitamente attestato dal Servizio Sociale dei Comuni (SSC), di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 31 marzo 2006, n. 6 e s.m.i., della Regione Friuli Venezia Giulia o da un Centro Antiviolenza o soggetto gestore di Case Rifugio operante nel territorio del Friuli Venezia Giulia e aderente alla rete nazionale "D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza – ai sensi del protocollo d' Intesa tra D.i.Re e ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani - siglato in data 16 maggio 2013, ovvero individuato dalle competenti strutture regionali in base alle previsioni di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.⁷

Art. 4 (Accesso al beneficio)

1. Per accedere al beneficio il soggetto che esercita la potestà genitoriale sul minore ai sensi dell'articolo 316 del codice civile presenta al SSC territorialmente competente domanda redatta secondo il modulo allegato A, contenente la dichiarazione di aver iscritto il bambino a uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2 e le relative modalità di frequenza, di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 e il valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare.

2. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il SSC al pagamento del beneficio ad esso spettante a favore del gestore del servizio, al fine di abbattere la retta mensile.

2bis. Le domande relative all'anno educativo successivo possono essere presentate a partire dal 28 febbraio^{8 9} di ogni anno.¹⁰

3. Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la richiesta per l'accesso al beneficio è presentata al SSC per il tramite del Comune sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

3bis. Per l'ammissione al beneficio è richiesta l'iscrizione a uno dei servizi educativi di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di iscrizione nei casi di cui al comma 3, anche in relazione alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8.¹¹

4. L'accesso al beneficio può essere richiesto anche in relazione a nascituri, purché la nascita sia prevista entro l'anno solare di presentazione.

⁷ Comma aggiunto da art. 3, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

⁸ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

⁹ Ai sensi di quanto disposto dall'art. 9, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n.11), sono fatte salve le domande eventualmente presentate a partire dal 20 gennaio 2019, termine previsto dall'art. 4, comma 2bis, del DPRReg. n. 139/2015 anteriormente alla modifica disposta dal medesimo regolamento, ma è riconosciuta la facoltà ai richiedenti di integrare o di rinnovare le domande dal nuovo termine del 28 febbraio, qualora l'applicazione dei nuovi requisiti e criteri per l'attribuzione del contributo risultasse più favorevole.

¹⁰ Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

¹¹ Comma aggiunto da art. 2, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

Art. 5
(Rilevazione e trasmissione dati)

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i SSC trasmettono alla Regione, mediante apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, distintamente per ogni servizio di cui all'articolo 1, comma 2 e per ciascuna delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma 1 bis, il numero delle richieste suddivise per quadrimestre, con le relative mensilità di frequenza, presentate entro il 31 maggio di ogni anno per l'anno educativo successivo e suddivise per:

- a) modalità di frequenza a tempo pieno o a tempo parziale;
- b) fascia ISEE del nucleo familiare, con esclusione della fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1 bis;
- c) durata della residenza o dell'attività lavorativa in Regione di almeno un genitore uguale o superiore a cinque anni;
- d) presenza di figli contemporaneamente iscritti e appartenenti al medesimo nucleo familiare.^{12 13}

2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, i SSC trasmettono alla Regione, al termine di ogni bimestre, i dati aggregati riferiti alle nuove domande presentate nel relativo periodo.

3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono riferiti esclusivamente alle richieste accoglibili in ragione della ricettività massima di ciascun servizio riferita al numero di bambini contemporaneamente presenti.

4. I SSC comunicano tempestivamente alla Regione tutte le eventuali variazioni riscontrate rispetto ai dati comunicati.

Art. 6
(Intensità del beneficio)

1. Con delibera di Giunta regionale, sulla base delle risorse finanziarie disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse finanziarie allocate per il medesimo scopo nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo e¹⁴ dei dati complessivi comunicati ai sensi dell'articolo 5, comma 1, sono determinati annualmente gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo pieno di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera h) e gli importi mensili del beneficio per la frequenza a tempo parziale di nidi d'infanzia e di servizi educativi domiciliari come definito all'articolo 2, comma 1, lettera i), nonché per la frequenza di centri bambini e genitori e di spazi gioco come definita all'articolo 2, comma 1, lettera j).

¹² Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

¹³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

¹⁴ Parole sostituite da art. 4, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

2. Gli importi mensili del beneficio, determinati ai sensi del comma 1¹⁵ sono graduati per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b numero 1)¹⁶ in relazione alle fasce ISEE del nucleo familiare sotto specificate e privilegiando in particolare le fasce con valore ISEE minore:

- a) ISEE da euro 0 fino a euro 10.000,00;
- b) ISEE da euro 10.000,01 a euro 15.000,00;
- c) ISEE da euro 15.000,01 a euro 20.000,00;
- d) ISEE da euro 20.000,01 a euro 30.000,00.

2 bis. Per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), la Giunta regionale determina l'importo mensile del beneficio sino a un massimo di 600 euro per la frequenza a tempo pieno e sino a un massimo di 300 euro per la frequenza a tempo parziale.¹⁷

2 ter. Qualora il medesimo nucleo familiare abbia due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1 comma 2 il beneficio è determinato come segue:

- a) in caso di ISEE fino a 30.000,00 euro, nella misura di cui ai commi 1 e 2 solo per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2 bis;
- b) in caso di ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 50.000 euro, nella misura prevista dal comma 2 bis per tutti i figli iscritti con esclusione del primo.¹⁸

2 quater. Nel caso previsto dall'articolo 3, comma 1bis, il beneficio è determinato nella misura prevista dal comma 2 bis se la madre ha due o più figli minori, mentre il beneficio è determinato nella misura prevista dai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) se la madre ha un solo figlio minore. Nel caso di due o più figli minori iscritti contemporaneamente a uno dei servizi previsti dall'articolo 1, comma 2 il beneficio è determinato nella misura di cui ai commi 1 e 2 e graduato in relazione alla fascia ISEE di cui al comma 2, lettera a) per il primo figlio, mentre per gli altri figli iscritti il beneficio è erogato nella misura prevista dal comma 2 bis.¹⁹

2 quinquies. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), il beneficio determinato ai sensi dei commi da 1 a 2 quater è ridotto del 50 per cento se nessuno dei genitori, componenti il nucleo familiare, è residente o presta attività lavorativa nel territorio regionale da almeno 5 anni.²⁰

3. In caso di frequenza dei servizi per un tempo inferiore alle 30 ore al mese ed esclusivamente in favore dei nuclei familiari aventi un ISEE non superiore a euro 10.000,00,

¹⁵ Parole sostituite da art. 6, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

¹⁶ Parole aggiunte da art. 6, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

¹⁷ Comma aggiunto da art. 6, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

¹⁸ Comma aggiunto da art. 6, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

¹⁹ Comma aggiunto da art. 6, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

²⁰ Comma aggiunto da art. 6, c. 2, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

la Giunta regionale determina annualmente l'importo del beneficio sino a un massimo di euro 35,00 mensili.

4. In relazione alle specificità dei servizi sperimentali di cui all'art. 5, comma 1, della LR 20/2005, a seconda della loro assimilabilità con uno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere da a) a d) e del tipo di frequenza, si applicano i relativi importi mensili per gli stessi stabiliti.

5. In ogni caso il beneficio, come determinato ai sensi dei commi da 1 a 3²¹, non spetta per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

5bis. L'intensità del beneficio può essere variata solo a seguito di ottenimento di ISEE corrente.²²

Art. 7

(Riparto ed erogazione dei fondi)

1. Entro 60 giorni dalla data della delibera di cui all'articolo 6, comma 1, il fondo per l'abbattimento delle rette, costituito dalle risorse disponibili per l'esercizio finanziario in corso maggiorate di una quota pari agli otto dodicesimi delle risorse allocate nel bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario successivo, viene ripartito tra i SSC sulla base dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, come segue:

- a) il 90% in relazione al rispettivo fabbisogno di ciascun SSC, tenuto conto delle intensità di beneficio stabilite con la delibera della Giunta regionale di cui all'articolo 6;
- b) il 10% a titolo di maggiorazione in misura proporzionale al fabbisogno di ciascun SSC, finalizzata a supportare le esigenze derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere da b) a f).²³

2. In caso di ulteriori disponibilità di bilancio può essere disposto il trasferimento delle risorse necessarie per il soddisfacimento delle esigenze relative alle richieste presentate entro il 28 febbraio²⁴ dell'anno educativo di riferimento.

Art. 8

(Ammissione al beneficio)

1. Le richieste di ammissione al beneficio presentate entro il 31 maggio di ogni anno per iscrizioni all'anno educativo successivo sono ammesse a beneficio automaticamente, nei limiti di frequenza indicati nelle richieste stesse.

²¹ Parole sostituite da art. 6, c. 3, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

²² Comma aggiunto da art. 4, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

²³ Comma sostituito da art. 5, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

²⁴ Parole sostituite da art. 5, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

2. Le richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno possono essere ammesse in ogni momento secondo data di presentazione, subordinatamente alla disponibilità di fondi e nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

3. In caso di capienza parziale delle risorse in relazione alle richieste presentate, il beneficio può essere temporaneamente concesso in misura ridotta nei seguenti casi:

- a) per adeguare il beneficio a seguito di presentazione, da parte del beneficiario, di un ISEE corrente di cui all'articolo 9 del d.p.c.m. 159/2013 che comporti la collocazione in una fascia ISEE più favorevole;²⁵
- b) in caso di errori o ritardi dei SSC²⁶ nell'esecuzione delle procedure di attribuzione del beneficio previste dal presente regolamento tali da determinare per il beneficiario un importo del beneficio minore rispetto a quanto effettivamente spettante;
- c) relativamente a richieste presentate successivamente al 31 maggio di ogni anno per le quali le risorse disponibili non consentono l'erogazione del beneficio in misura intera.

4. Nei casi previsti al comma 3, il SSC comunica ai beneficiari che possono avvalersi della possibilità di accettare il beneficio in misura ridotta e il beneficiario presenta l'accettazione al SSC.

5. L'importo del beneficio è adeguato alla misura intera, con effetto non retroattivo, qualora si rendano disponibili nuove risorse, nel rispetto dell'ordine di priorità di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Ordine di priorità nell'utilizzo delle risorse)

1. Le risorse del Fondo, incluse quelle che tempo per tempo dovessero rendersi disponibili, sono utilizzate dai SSC per le seguenti finalità e nel rispetto del seguente ordine di priorità:

- a) per accogliere richieste presentate entro il 31 maggio per iscrizioni all'anno educativo successivo, anche per l'accesso a un servizio diverso da quello originariamente richiesto, entro il limite di frequenza indicato nella richiesta;
- b) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), sulla base di una richiesta in tal senso presentata dal beneficiario a seguito dell'ottenimento di un ISEE corrente²⁷;
- c) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera b);
- d) per adeguare il beneficio nei casi di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c);
- e) per accogliere le richieste di cui all'articolo 8, comma 2;
- f) per adeguare il beneficio in caso di prolungamento del tempo di frequenza originariamente richiesto, a fronte di una richiesta in tal senso presentata dal

²⁵ Lettera sostituita da art. 6, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

²⁶ Parole aggiunte da art. 6, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

²⁷ Parole aggiunte da art. 7, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

beneficiario²⁸.

2. Per le finalità di cui alle lettere da b) a f) del comma 1, entro il giorno 25 di ogni mese i SSC verificano, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, l'accogliibilità delle richieste pervenute entro il termine del mese precedente e provvedono alla concessione, ovvero all'adeguamento, dei benefici spettanti con decorrenza dal mese successivo. Qualora più richieste rientrino nella medesima fattispecie fra quelle previste dalle lettere da b) a f) del comma 1, viene riconosciuta precedenza ai casi secondo ordine cronologico della data di presentazione della domanda e, in caso di ulteriore parità, ai casi che presentano un valore dell'ISEE minore.²⁹

2bis. Per le finalità di cui al presente articolo, le richieste di cui all'articolo 4, comma 3, che si perfezionano dopo il 30 giugno di ogni anno in relazione all'anno educativo successivo, rientrano nella fattispecie di cui all'articolo 8, comma 2, e vengono ordinate cronologicamente secondo la data di presentazione della domanda.³⁰

Art. 10

(Comunicazione e validazione³¹ del beneficio)

1. Entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 1, il SSC comunica ai gestori dei servizi, con riferimento ai beneficiari ammessi automaticamente in base alle disposizioni dell'articolo 8, comma 1:

- a) i loro nominativi;
- b) il tipo di frequenza;
- c) il mese di decorrenza e quello di cessazione del beneficio;
- d) il relativo importo mensile a ciascuno spettante.

Successivamente, la medesima comunicazione è di volta in volta effettuata tempestivamente in relazione ai casi di accoglimento di nuove richieste e di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 9.³²

1bis. Entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, i gestori dei servizi segnalano ai SSC le eventuali incongruenze riscontrate tra i dati comunicati dai SSC e quelli risultanti dalle iscrizioni effettuate presso i servizi educativi.³³

1ter. Nei casi in cui ai sensi del comma 1bis emergano incongruenze, il SSC procede alla validazione come segue:

- a) qualora l'iscrizione preveda la frequenza presso il servizio per un numero di mensilità inferiore a quello indicato nella richiesta di beneficio, il SSC provvede al relativo

²⁸ Parole aggiunte da art. 7, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

²⁹ Comma sostituito da art. 7, c. 3, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³⁰ Comma aggiunto da art. 7, c. 4, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³¹ Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³² Comma sostituito da art. 8, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³³ Comma aggiunto da art. 8, c. 3, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

- adeguamento; la durata del beneficio rimane limitata invece al numero di mensilità indicate nella richiesta nel caso in cui l'iscrizione al servizio sia stata effettuata per un periodo più lungo;
- b) qualora l'iscrizione al servizio preveda una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura corrispondente, a prescindere da quanto indicato nella richiesta presentata; qualora la richiesta sia stata presentata in relazione a una tipologia di frequenza a tempo parziale, il beneficio spetta nella misura stabilita per la tipologia di frequenza a tempo parziale anche se l'iscrizione prevede una frequenza rientrante nella tipologia a tempo pieno.³⁴

Art. 11
(Erogazione del beneficio)

1. I gestori dei servizi, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 10, applicano il beneficio spettante a scomputo della retta mensile a partire dal relativo mese di decorrenza indicato ai sensi dell'articolo 10³⁵.

2. Entro il giorno 15 di ogni mese i gestori dei servizi comunicano al SSC,³⁶ con apposita modalità informatica messa a disposizione dalla Regione, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente.

3. La comunicazione è corredata dalla specificazione, per ogni singolo beneficiario, della tipologia di servizio e di frequenza secondo i termini di iscrizione³⁷, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito³⁸ per la fruizione del servizio medesimo.

3bis. Il beneficio non spetta per le mensilità in cui il nucleo familiare percepisce i benefici di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita) per la frequenza presso il medesimo servizio, e in tali casi il gestore del servizio, previa comunicazione al SSC, non applica il beneficio per le mensilità corrispondenti.³⁹

4. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, l'ammontare del beneficio non può essere applicato per un importo superiore alla retta mensile per il corrispondente periodo.

5. Entro 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al comma 2, il SSC provvede al pagamento in favore di ciascun gestore dei servizi dell'ammontare dei benefici applicati.

³⁴ Comma aggiunto da art. 8, c. 3, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³⁵ Parole aggiunte da art. 9, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³⁶ Parole soppresse da art. 7, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

³⁷ Parole sostituite da art. 9, c. 2, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³⁸ Parole soppresse da art. 9, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

³⁹ Comma aggiunto da art. 9, c. 3, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

Art. 12

(Variazioni successive alla presentazione della richiesta di beneficio)⁴⁰

1. Nei casi di ottenimento di ISEE corrente intervenuto successivamente all'ammissione al beneficio, lo stesso è adeguato, con effetto non retroattivo e secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 9, a fronte di specifica richiesta.

2. Qualora prima dell'ammissione al beneficio sia intervenuto l'ottenimento di un ISEE corrente, in caso di successiva ammissione della richiesta secondo l'ordine di priorità di cui all'articolo 9 il beneficio viene determinato con riguardo al valore dell'ISEE corrente.

3. Sono ammessi i trasferimenti ad altro servizio educativo fra quelli di cui all'articolo 1, comma 2, purché tra la data di cessazione dell'iscrizione originaria e la data della nuova iscrizione intercorra un intervallo non superiore ai 30 giorni. Qualora il trasferimento intervenga dopo l'ammissione al beneficio, lo stesso è conservato entro i limiti di frequenza originariamente richiesti.

4. Nel caso in cui il trasferimento previsto al comma 3 coinvolga servizi educativi operanti in territori afferenti a SSC diversi, la richiesta di beneficio viene trasmessa tempestivamente al SSC nel cui territorio opera il servizio educativo di destinazione ai fini delle verifiche di cui all'articolo 9, comma 2 ovvero, se il trasferimento interviene dopo l'ammissione al beneficio, il SSC di origine comunica al SSC di destinazione l'importo del beneficio spettante e provvede al trasferimento del relativo ammontare residuo.

5. I casi di cessazione dell'iscrizione non previsti dal presente articolo comportano l'annullamento delle richieste presentate e non ancora soddisfatte e la decadenza dai benefici a partire dal mese successivo alla cessazione medesima.

Art. 13

(Recupero di benefici non spettanti)

1. In caso di benefici erogati e non spettanti il SSC può operare compensazioni, fino alla concorrenza di quanto dovuto, a carico delle successive erogazioni in favore del gestore del servizio.

Art. 14

(Disciplinare di impegni)

1. Per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine di dare applicazione operativa alle disposizioni del presente regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un disciplinare di impegni con i contenuti minimi

⁴⁰ Articolo sostituito da art. 10, c. 1, DPRReg. 7/7/2016, n. 0139/Pres. (B.U.R. 20/7/2016, n. 29).

previsti dallo schema allegato B.

2. Il disciplinare di impegni di cui al comma 1 ha durata biennale ed è rinnovabile.

3. Il disciplinare non è richiesto qualora il gestore del servizio rivesta le funzioni di ente gestore del SSC. In tal caso l'ente provvede a dare attuazione alle disposizioni del presente regolamento, per quanto compatibili, secondo le proprie norme di organizzazione interna.

4. Ciascun SSC comunica alla Regione e pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei gestori dei servizi con i quali ha sottoscritto il disciplinare di impegni di cui al comma 1, con specificazione dei servizi offerti.

Art. 15

(Limiti all'incremento delle rette)

1. Esclusivamente per i servizi di cui all'articolo 1, comma 2, e limitatamente a favore di utenti ⁴¹ beneficiari delle misure di cui al presente regolamento⁴² i gestori dei servizi contengono l'adeguamento annuale delle rette mensili nella misura massima di un punto percentuale oltre la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) registrato nel mese di giugno di ciascun anno, con riferimento all'ammontare medio mensile delle rette applicate nell'anno precedente.

2. Nel caso di servizi gestiti da Comuni o di servizi per i quali l'accesso è regolato dai Comuni, il limite di cui al comma 1 si applica con riguardo alla tariffa mensile più alta al netto di sconti e riduzioni applicata nell'anno educativo precedente.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di incremento delle rette di cui al comma 1, i gestori dei servizi comunicano entro il 31 agosto di ogni anno alla Regione e ai SSC di rispettiva competenza gli importi delle rette per l'anno educativo successivo. Gli importi di tali rette sono pubblicati sul sito internet di ciascun SSC di competenza.

Art. 16

(Rendicontazione)

1. I SSC provvedono alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse con le modalità di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) entro i termini stabiliti nel decreto di concessione.

Art. 17

⁴¹ Parole soppresse da art. 8, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

⁴² Parole aggiunte da art. 8, c. 1, DPRReg. 4/3/2019, n. 036/Pres. (B.U.R. 13/3/2019, n. 11).

(Modifiche alla modulistica)

1. Eventuali modifiche agli allegati al presente Regolamento sono disposte con decreto del direttore centrale della Direzione centrale competente e sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 18
(Abrogazione)

1. Il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie di cui all'articolo 15, commi 2 e 2 bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284, è abrogato.

Art. 19
(Disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 18 continuano ad applicarsi per l'anno educativo 2014/2015 e ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. In sede di prima applicazione i SSC, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono alla Regione i dati di cui all'articolo 5, comma 1, relativi alle richieste di accesso al beneficio per l'anno educativo 2015/2016 presentate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore.

3. In sede di prima applicazione i gestori dei servizi comunicano gli importi delle rette di cui all'articolo 15, comma 1, applicati per l'anno educativo 2014/2015 nonché, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, gli importi delle rette che verranno applicati nell'anno educativo 2015/2016 entro 60 dalla data di entrata in vigore del presente regolamento alla Regione e ai SSC.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.



MODULO DI RICHIESTA DEI BENEFICI PER L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Al Servizio sociale dei Comuni (SSC)

_____ per il tramite del Comune di:*

*(indicare il Comune solo nei casi di iscrizione a un servizio educativo gestito o messo a disposizione dal Comune)

Il/La sottoscritto/a _____ (M - F)
nato/a a _____ il _____
e residente a _____
in via _____, domiciliato a (da specificare solo se diverso dalla residenza)
_____ in via _____, codice fiscale _____,
con cittadinanza _____, recapito telefonico _____,
indirizzo email _____,

chiede

che gli siano riconosciuti i buoni di servizio per l'abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia finanziate con le risorse del POR FSE 2014-2020 (Programma specifico 23/18) e/o i benefici regionali per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza di servizi educativi per la prima infanzia secondo le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2005 e del relativo Regolamento attuativo emanato con D.P.Reg. n. 139 del 10.7.2015 e successive modifiche¹, per l'anno educativo 2019-20, maggiormente favorevoli sulla base dei requisiti dichiarati nella presente domanda.

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte con la presente richiesta ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, e che, in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 76 del medesimo DPR 445/2000

Dichiara

quale esercente la potestà genitoriale sul/sui minore/i, di cui alla tabella allegata, che lo/gli stesso/i è/sono iscritto/i per l'anno educativo 2019-20 al servizio educativo indicato nella medesima tabella,

* Allegato sostituito dal Decreto DCSIPF 29/4/2016, n. 593 (B.U.R. 11/5/2016, n. 19).

** Allegato sostituito dal Decreto DCSIPF 20/12/2016, n. 1753 (B.U.R. 4/1/2017, n. 1).

*** Allegato sostituito dal Decreto DCSIPF 15/12/2017, n. 1951 (B.U.R. 27/12/2017, n. 52).

**** Allegato sostituito dal Decreto DCSIPF 13/3/2019, n. 2143 (B.U.R. 27/3/2019, n. 13).

¹ Nel caso di iscrizione a un servizio gestito da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo, la domanda è presentata sotto condizione dell'effettiva ammissione alla frequenza del servizio.

- di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio della regione da almeno un anno;
- di essere un nucleo familiare con un unico figlio minore;
- di essere un nucleo familiare con due o più figli minori;
- di avere due o più figli iscritti contemporaneamente ai servizi per la prima infanzia,
- di essere residente o di prestare attività lavorativa nel territorio regionale da
 - 5 anni
 - meno di 5 anni
- che l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del proprio nucleo familiare per il corrente anno, calcolato sulla base della DSU prot. _____, ammonta a Euro _____;
- di essere madre di un figlio minore impegnata in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza
- di essere madre di più figli minori impegnata in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazioni di violenza
- che al momento della presentazione della domanda i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul/i minore/i di cui all'elenco nella tabella allegata risultano trovarsi nella seguente condizione lavorativa²:

nome e cognome ²	condizione lavorativa ²
	<input type="checkbox"/> occupato <input type="checkbox"/> in stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D.Lgs 150/2015 <input type="checkbox"/> altro (nessuna delle condizioni sopra indicate)
	<input type="checkbox"/> occupato <input type="checkbox"/> in stato di disoccupazione di cui all'art. 19 del D.Lgs 150/2015 <input type="checkbox"/> altro (nessuna delle condizioni sopra indicate)

autorizza

il Servizio Sociale dei Comuni in indirizzo a erogare il beneficio spettante al gestore del servizio educativo indicato nella tabella allegata al fine di abbattere il costo retta mensile relativo al servizio medesimo.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare l'eventuale ammissione di benefici di cui alla presente domanda, nonché il relativo ammontare, ad altri soggetti che intendessero erogare ulteriori provvidenze per le medesime finalità.

Dichiara inoltre di aver letto il contenuto dell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679.

Allega:

- Copia del documento d'identità in corso di validità
- Tabella, allegata alla domanda, con l'elenco dei minori e il dettaglio dei dati dell'iscrizione
- Nota informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e del Regolamento UE n. 2016/679.

(luogo e data)

² Da compilare solamente nel caso in cui l'ISEE sia pari o inferiore a euro 20.000,00 per poter usufruire dei buoni di servizio per l'abbattimento delle rette di frequenza dei servizi per la prima infanzia finanziati con le risorse del POR FSE.

(firma)

ALLEGATO

Elenco dei Minori - Dettaglio dei dati dell'iscrizione

MINORE	DENOMINAZIONE SERVIZIO	PERIODO DA	PERIODO A	TIPO STRUTTURA	TIPO ORARIO
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese
Codice fiscale: cognome e nome: sesso: cittadinanza: residenza (se diversa da quella del richiedente): Comune e Stato di nascita:				<input type="checkbox"/> Nido d'infanzia <input type="checkbox"/> Servizio educativo domiciliare <input type="checkbox"/> Centro per bambinl e genitori <input type="checkbox"/> Spazio gioco	<input type="checkbox"/> Tempo pieno ¹ <input type="checkbox"/> Tempo parziale ² <input type="checkbox"/> Frequenza sotto le 30 ore/mese

1 Frequenza per almeno 100 ore al mese e con almeno 10 giorni con frequenza superiore alle 5 ore.

2 Frequenza inferiore ai limiti minimi stabiliti per il tempo pieno, per almeno 30 ore al mese.

DISCIPLINARE DI IMPEGNI FRA IL SERVIZIO SOCIALE DEI COMUNI E IL GESTORE DEL SERVIZIO PER GARANTIRE AGLI AVENTI DIRITTO L'ABBATTIMENTO DELLE RETTE DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ presso _____

tra

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito denominato/a per brevità "SSC",

e

Il sig./La sig.ra _____, nato/a a _____ il _____, nella sua qualità di _____ del _____, di seguito denominato/a per brevità "Gestore del servizio"

PREMESSO

- che ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della legge regionale 20/2005, fino alla decorrenza dell'efficacia delle disposizioni sull'accREDITAMENTO dei nidi d'infanzia e dei servizi integrativi di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Regione del 4 ottobre 2011, n. 230/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza, nonché modalità per l'avvio e l'accREDITAMENTO, dei nidi d'infanzia, dei servizi integrativi e dei servizi sperimentali e ricreativi, e linee guida per l'adozione della Carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a), c) e d) della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20), il Fondo è finalizzato all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai seguenti servizi:

- a) nidi d'infanzia di cui all'articolo 3 della legge regionale 20/2005;
- b) centri per bambini e genitori di cui all'articolo 4, lettera a), della legge regionale 20/2005;
- c) spazi gioco di cui all'articolo 4, lettera b), della legge regionale 20/2005;
- d) servizi educativi domiciliari di cui all'articolo 4, lettera c), della legge regionale 20/2005;
- e) servizi sperimentali di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 20/2005.

- che con D.P.Reg. n.... del ... è stato emanato il "Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia e le modalità di erogazione dei benefici, di cui all'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)", di seguito "Regolamento";

- che, in particolare, l'articolo 14 del predetto Regolamento prevede che per garantire agli aventi diritto l'accesso al beneficio e per regolare i reciproci rapporti al fine della applicazione operativa delle disposizioni del Regolamento, i SSC e i gestori dei servizi sottoscrivono un apposito disciplinare di impegni;

Le parti interessate, come sopra identificate, concordano e stipulano quanto segue:

Art. 1 (obblighi del Gestore del servizio)

1. Il Gestore del servizio si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare a:
- a) accogliere le domande di accesso ai benefici presentati dalle famiglie e le successive loro variazioni e integrazioni e trasmetterle al SSC entro _____ giorni (*solo in caso di servizi gestiti da un Comune, oppure di iscrizione presso altri servizi a disposizione del Comune per i quali l'accesso è regolato dal Comune medesimo*);
 - b) fornire al SSC tutti i dati che si renderanno necessari ai fini del monitoraggio e della rendicontazione delle risorse erogate;
 - c) comunicare ai beneficiari, a seguito della comunicazione da parte del SSC prevista dall'art. 10 del regolamento, l'ammontare della retta mensile posta a loro carico al netto del beneficio regionale;
 - d) applicare il beneficio regionale a scomputo della retta mensile sulla base di quanto comunicato dal SSC ai sensi dell'art. 10 del Regolamento;
 - e) comunicare al SSC, entro il giorno 15 di ogni mese, l'ammontare dei benefici applicati relativi al mese precedente con specificazione per ogni beneficiario della tipologia di servizio e della frequenza, dell'importo del beneficio applicato e della corrispondente retta per il mese di riferimento, nonché degli estremi del titolo di addebito emesso per la fruizione del servizio;
 - f) fornire a ciascun nucleo familiare beneficiario per l'anno educativo precedente, entro il 30 settembre di ogni anno, un prospetto riassuntivo recante la frequenza totale per l'anno educativo, l'ammontare delle corrispondenti rette intere e quello della quota complessiva posta a carico della Regione;
 - g) comunicare entro il 31 agosto di ogni anno al SSC l'importo delle rette applicato per l'anno educativo successivo ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento, anche ai fini della loro pubblicazione sul sito internet del SSC ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del Regolamento.

Art. 2 (obblighi del SSC)

1. Il SSC si impegna a dare attuazione agli obblighi previsti dal Regolamento, e in particolare:
- a) a comunicare al Gestore del servizio entro 20 giorni dalla delibera di Giunta regionale di cui all'art. 6 del Regolamento l'elenco dei beneficiari ammessi automaticamente secondo le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del Regolamento, e del relativo importo a ciascuno spettante;
 - b) a comunicare tempestivamente al Gestore del servizio di volta in volta i casi di accoglimento di nuove richieste, i casi per i quali è possibile l'accettazione del beneficio in misura ridotta, e quelli di adeguamento del beneficio ai sensi dell'articolo 8, commi 2, 3 e 4, del Regolamento;
 - c) a provvedere, entro _____ (massimo 60) giorni successivi alle comunicazioni di cui all'articolo 11, comma 2, del Regolamento, al pagamento in favore del Gestore del servizio dei benefici di pertinenza.

Art. 3 (durata e rinnovo)

1. Il presente disciplinare è valido per due anni dalla data di sottoscrizione, e può essere rinnovato per un ulteriore biennio.